Il Giudice

Preso atto della istanza di esibizione formulata dall'attore;

considerato che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. può disporsi se non tende ad eludere l'onere probatorio ricadente sulla parte richiedente e se ha ad oggetto documentazione specificamente individuata non acquisibile *aliunde*;

rilevato che nel caso di specie parte attrice ha prodotto la richiesta ex art. 119 TUB avanzata nei confronti della banca ed avente ad oggetto documentazione puntualmente indicata, con ciò avendo assolto all'onere probatorio predetto, secondo un orientamento giurisprudenziale cui il Giudicante aderisce senza riserve (*ex plurimis*, Cass. n. 17948/06);

ritenuto che la iniziativa assunta dal correntista prima della instaurazione del giudizio sia sufficiente a sostanziare la particolare condizione legittimante l'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi, atteso che la prova dei fatti posti a fondamento della domanda non è da parte attrice acquisibile aliunde;

ritenuto che l'ordine di esibizione non possa essere paralizzato dalla mera allegazione che l'art. 119 TUB non obblighi la banca alla conservazione dei documenti per oltre un decennio poiché, nel caso in cui la banca sia nel possesso dei documenti anche più risalenti, essa è tenuta alla consegna degli stessi in applicazione del principio di buona fede;

ritenuto in altri termini che illegittimo e contrario a buona fede è il rifiuto della banca di consegna dei documenti sulla semplice considerazione che si tratti di documenti ultradecennali qualora la stessa ne sia in possesso;

P.T.M.

Ordina alla banca convenuta l'esibizione in giudizio, entro la prossima udienza, degli estratti conto come richiesto dal correntista con nota pec del 29.3.2017;

rinvia per il prosieguo all'udienza del 16/7/2019 ore 10.30, riservando all'esito la decisione sulla ctu.

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Concetta VETRUGNO)

TRIBUNALE DI BRINDISI

Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Del Mastro

di ogni avversa istanza. Chiede concedersi i termini di cui all'art 183 c 6 cpc. Deposita copia cartacea della costituzione con allegati. È presente per gli attori l'Avv. Dell'Abbate il quale si riporta ai propri scritti difensivi impugnando e contestando quanto ex adverso rilevato, eccepito e dedotto associandosi alla richiesta dei termini di cui all'art. 183 c. 6 cpc.

Dato atto concede alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 cpc con decorrenza dal 22/5/18 e rinvia la causa all'udienza del 5/2/19 per l'ammissione dei mezzi istruttori.

[signature] [signature]

Udienza 5/2/19

È comparso per gli attori l'Avv. Dell'Abbate il quale preliminarmente insiste affinché l'On. le Giudicante voglia impartire l'ordine di esibire tutta la documentazione contabile già richiesta in via stragiudiziale ex art. 119 TUB con nota pec del 29-3-17 versata in atti [Si insiste], insistendo altresì perché sia disposta CTU contabile volta alla ricostruzione del rapporto di conto corrente in contestazione con l'espunzione del ricalcolo dei documenti

contrassegnati al n° 5 e n° 6 allegati dalla convenuta per tutte le ragioni ampiamente ~~[illegible]~~ precisate nella memoria n° 1 dell'art. 183 6.6 cpc ritualmente depositata da questa difesa. Presente il avv. Mauriello Amico in sostituzione dell'avv. Mauriello che rileva innanzitutto come la Banca abbia già depositato la documentazione contrattuale e gli estratti conto in predecimali, con richiamando l'art. 220 cc che delimita l'ambito temporale di conservazione della documentazione.